

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 28 dicembre 2005

*Prezzo € 3,40
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 2052.

**Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Approvazione.**

3. Il PUA ha una cadenza di cinque anni, deve essere conservato in azienda o nel fascicolo aziendale per almeno 4 anni successivi alla sua scadenza e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

4. Copia del PUA e/o eventuali variazioni delle informazioni contenute nello stesso vanno trasmesse su apposito supporto informatico al Database regionale di cui al precedente art. 11, entro il 31 marzo di ogni anno.

CAPO 2: COMUNICAZIONE

Art. 13.

Comunicazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

1. La comunicazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., contenente le informazioni di cui all'*allegato 1* al presente Programma, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare una quantità di effluenti di allevamento superiore a 3.000 Kg/anno, calcolati con l'ausilio della *tabella n. 1* allegata al presente Programma, al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

— le aziende che producono gli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto A dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto B dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, devono trasmettere le informazioni di cui al punto C dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

3. L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dal presente articolo e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

4. L'Amministrazione comunale nel cui territorio si intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento verifica, in particolare, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. L'Amministrazione comunale può disporre, mediante apposita ordinanza a carico del soggetto titolare della comunicazione, particolari regole e comportamenti.

6. Ciascuna Amministrazione comunale provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARPA Umbria e all'Amministrazione provinciale territorialmente competenti le copie delle comunicazioni pervenute e le eventuali variazioni.

7. Il titolare della comunicazione è tenuto a conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della comunicazione, tutta la documentazione relativa, comprese le eventuali variazioni, al fine di permettere l'idoneo accertamento da parte delle autorità preposte al controllo.

Art. 14.

Comunicazione semplificata.

1. La comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'*allegato 2* al presente Programma, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante dell'azienda con produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 1.000 e 3.000 Kg/anno, calcolati con l'ausilio della *tabella n. 1* allegata al presente Programma, ovvero allevamenti con posti bestiame corrispondenti a quelli riportati nella *tabella n. 6* allegata al presente Programma, al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

— le aziende che producono gli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto A dell'*allegato 2* al sindaco del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto B dell'*allegato 2* al sindaco del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, devono trasmettere le informazioni di cui al punto C dell'*allegato 2* al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende

effettuarne l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

3. L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dal presente articolo e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

4. L'Amministrazione comunale nel cui territorio si intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento verifica, in particolare, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. L'Amministrazione comunale può disporre, mediante apposita ordinanza a carico del soggetto titolare della comunicazione, particolari regole e comportamenti.

6. Ciascuna Amministrazione comunale provvede tempestivamente a trasmettere alla sezione territoriale dell'ARPA Umbria e all'Amministrazione provinciale territorialmente competenti le copie delle comunicazioni pervenute e le eventuali variazioni.

7. Il titolare della comunicazione è tenuto a conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della comunicazione, tutta la documentazione relativa, comprese le eventuali variazioni, al fine di permettere l'idoneo accertamento da parte delle autorità preposte al controllo.

Art. 15.

Comunicazioni successive.

1. La comunicazione di cui ai precedenti artt. 13 e 14 ha una cadenza periodica di cinque anni.

2. Il soggetto titolare della comunicazione è tenuto tempestivamente a dare informazione scritta all'Amministrazione comunale delle variazioni dei dati contenuti nella stessa. Qualora le variazioni riguardino tipologia, quantità, caratteristiche degli effluenti di allevamento, o ubicazione dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, vanno trasmesse almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività annuali di spandimento.

3. Nel corso dell'annata agraria, almeno due giorni prima dell'inizio di ogni operazione di spandimento degli effluenti, la sezione territoriale dell'ARPA Umbria competente deve essere informata della data di inizio e fine dello spandimento.

Art. 16.

Soggetti esonerati alla comunicazione.

1. Sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui ai precedenti artt. 13 e 14 le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici, calcolati con l'ausilio della *tabella n. 1* allegata al presente Programma, ovvero allevamenti con posti bestiame corrispondenti a quelli riportati nella *tabella n. 6* allegata al presente Programma.

2. Le stesse aziende sono comunque tenute a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle restanti disposizioni contenute nel presente Programma.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Strategie di gestione integrata di effluenti di allevamento.

1. La Giunta regionale si riserva di definire ulteriori strategie per la gestione degli effluenti di allevamento, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

Art. 18.

Monitoraggio.

1. Le attività di monitoraggio sono effettuate dall'ARPA Umbria e sono finalizzate a stabilire i cambiamenti intervenuti nelle pratiche agricole a seguito della entrata in vigore del presente Programma di azione e gli effetti conseguenti e potenziali sullo stato delle acque per quanto attiene la concentrazione dei nitrati. Ciò comporta la combinazione dei dati del monitoraggio con alcuni indicatori chiave come: le pratiche agricole nella loro evoluzione; la presenza dei nitrati nei suoli coltivati, nello strato radicale, nelle acque di ruscellamento superficiale e di lisciviazione verso le falde; i bilanci completi dei nutrienti.

2. Le specifiche attività di monitoraggio, la frequenza del campionamento, i parametri da monitorare, la durata dello stesso sono definiti tramite apposito protocollo tra Regione e ARPA Umbria.

3. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per eventuali modifiche al Programma di azione in funzione degli obiettivi di tutela attesi alle scadenze del 2008 e del 2016; i dati del monitoraggio saranno inoltre impiegati per eventuali ridefinizioni periodiche dei quantitativi massimi di fertilizzanti azotati applicabili nelle zone vulnerabili.

ALLEGATI

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE CON PRODUZIONE/UTILIZZAZIONE
AL CAMPO DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECCNICI SUPERIORE A 3.000 KG/ANNO

A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECCNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la consistenza dell'allevamento, la specie, la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla *tabella n. 2* del presente Programma;
- e) la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti;
- f) il volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la *tabella n. 2* del presente Programma, e tenendo conto degli apporti meteorici;
- g) il tipo di alimentazione ed i consumi idrici;
- h) il tipo di stabulazione ed il sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- i) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECCNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- e) il volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- f) i valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- g) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECCNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la superficie agricola utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- f) l'estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo;
- g) l'individuazione e la superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- h) l'ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
- i) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
- j) le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
- k) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA PER LE AZIENDE
CON PRODUZIONE/UTILIZZAZIONE AL CAMPO DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECNICI
COMPRESA TRA 1.000 E 3.000 KG/ANNO

A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
- e) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- d) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- e) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- f) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- g) la superficie agricola utilizzata aziendale; l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
- h) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- i) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.